Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 27 novembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 23 novembre 1954, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. José Angel Coto Garbanzo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Costa Rica.

(5597)

Martedì 23 novembre 1954, alle ore 10,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Ramiero Recalde de Vargas, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Paraguay.

(5598)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1954, n. **1075.**

Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito da operai di ruolo e da operai per i lavori di carattere stagionale.

Art. 2.

La tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla legge 7 aprile 1954, n. 143, è sostituita dalla seguente:

SERVIZI	Capi operai, sorveglianti o simili	CATEGORIE 1ª Capi di arte e operai specializzati	2ª Operai qualificati	3ª Operai comuni	6ª Operaio di controllo e sorveglianza	7ª Operaie comuni	TOTALI
Coltivazioni tabacchi.	20	20	135	350	35	—	560
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui .	130	1.700	1.700	2.800	1.455	14.000	21.785
Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato . . .	35	280	600	800	10	150	1.875
TOTALI . . .	185	2.000	2.435	3.950	1.500	14.150	24.220

Art. 3.

I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1ª categoria ed esercitavano mansioni che nell'elenco dei mestieri e servizi di cui alla tabella *A* annessa alla legge stessa sono stati classificati alla 2ª categoria, restano inquadrati in soprannumero nella 1ª categoria fino ad esaurimento.

In corrispondenza ai posti che per effetto della disposizione di cui al comma precedente verranno a risultare in soprannumero nella 1ª categoria, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella 2ª categoria.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge il personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale

salariato di ruolo fino alla concorrenza dei posti che si renderanno disponibili dopo l'inquadramento del personale permanente ai sensi della legge stessa.

L'inquadramento di cui al comma precedente sarà effettuato nella categoria corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al personale temporaneo comunque addetto ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio, nonchè ai salariati invalidi di guerra adibiti ai servizi di vigilanza fiscale presso i magazzini di concessione speciale ed al personale salariato reclutato presso le Saline per lavori non di carattere stagionale, che presentino uguale domanda negli anzidetti termini purchè risultino in attività di servizio alla data del 30 giugno 1953 ed a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui al comma precedente che non faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio sarà utilizzato per i lavori di carattere stagionale.

Art. 5.

Per il passaggio in ruolo dei salariati di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'art. 18 — ultimo comma — del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1076.

Disposizioni transitorie per la promozione nel grado 9° del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di conferire i posti che siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge nel grado 9° del ruolo tecnico — gruppo *B* — dei periti, mediante concorsi per esami fra gli appartenenti ai gradi 11° e 10° del ruolo medesimo i quali negli ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto e che avendo compiuto, alla data del decreto che indice l'esame, il biennio di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, abbiano inoltre maturato, alla medesima data, un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2ª categoria dei tecnici o nel soppresso ruolo transitorio dei meccanici di provenienza, di almeno quindici anni.

Art. 2.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale e verteranno sulle materie di cui all'allegato programma; essi non si intenderanno superati se i candidati non avranno conseguito la votazione di almeno sette decimi in ciascuna delle dette prove. La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

I candidati non potranno partecipare più di una volta ai concorsi di cui al precedente art. 1

L'eventuale idoneità conseguita non è produttiva di alcuno effetto.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze, sarà costituita come segue:

da un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° (presidente);

da tre funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 7° (membri).

Le mansioni di segretario saranno affidate ad un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

ALLEGATO

Programma del concorso per esami al posto di perito

(GRADO 9°, GRUPPO *B*)

Prova scritta

1. Coltivazione delle saline marittime:

lavori preparatori processo di salinazione vari sistemi di raccolta del sale utilizzazione delle acque madri estrazione dei sali di potassio e magnesio macinazione e raffinazione del sale macchine idrovore e macchine per il trasporto e la lavorazione del sale.

Calo dei sali per giacenza.

Miniere di salgemma:

coltivazione mezzi, apparecchi e macchine che vi si impiegato lavori di ricerca del minerale eduzione delle salamoie dal sottosuolo produzione con energia termica.

Caratteristiche speciali dei sali per la pastorizia e per le industrie e loro preparazione.

Insilamento ed imbarco dei sali.

2. Caratteri botanici delle varietà di tabacco coltivate in Italia:

clima terreni idonei per la coltivazione delle singole varietà semenzai avvicendamento concimazione trapian-

tamento cure colturali irrigazione influenza dell'ombreggiamento sulle caratteristiche merceologiche del prodotto selezioni ed incroci cimatura maturazione - raccolta a foglia o a pianta.

Avversità:

a) meteoriche: siccità, brina, vento e grandine;
b) parassiti vegetali ed animali;
c) malattie da virus e da bacteri.

Tecnica delle cure a fuoco diretto, a fuoco indiretto e ad aria (al sole ed all'ombra) cura in silos.

Cura dei vecchi tabacchi italiani - avarie che possono verificarsi durante le cure.

Trattamenti dei tabacchi dopo la consegna nei magazzini

trattamenti preventivi, cernite, manipolazioni varie, essiccamento e rinvincidimento;

fermentazioni, condizionamento in colli, campionamenti e classifiche.

Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, con speciale riguardo alle varie operazioni di carattere fiscale e tecnico in campagna e nei magazzini generali di concessione speciale e di agenzia.

3. Caratteri botanici delle varietà di tabacco impiegate nelle lavorazioni classifica commerciale ed impiego Magazzini tabacchi greggi.

Nozioni di fisica tecnologica apparecchi e strumenti di misura in uso nell'industria del tabacco.

Trattamenti a cui viene assoggettato il tabacco durante le lavorazioni fermentazioni conce e profumazioni.

Determinazione analitica delle umidità e dei pesi nei vari stadi di lavorazione.

Procedimenti di lavorazione dei tabacchi e dei prodotti secondari.

Norme per la conservazione della materia e dei prodotti.

Attrezzature, impianti, composizione e funzionamento dei principali meccanismi, macchine ed apparecchi in uso nelle manifatture.

***

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la Commissione esaminatrice suddividerà il tema per la prova scritta in tre parti le quali verteranno distintamente sugli argomenti sopra raggruppati ai numeri 1, 2 e 3. Ciascun candidato ha facoltà di svolgere una sola delle dette parti a sua scelta.

Prova orale

La prova orale verterà, per ciascun candidato, sul gruppo di argomenti che formò oggetto della prova scritta e sulle seguenti materie:

1) Leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
2) Ordinamento dei servizi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed attribuzioni del personale.
3) Disposizioni legislative e regolamentari sui salariati dello Stato e regolamento sul personale di lavoro dell'Amministrazione dei monopoli.
4) Principali disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
5) Infortuni sul lavoro Pronti soccorsi.
6) Stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

LEGGE 3 novembre 1954, n. **1077.**

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte e le modificazioni che si rendessero necessarie:

a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;

c) per una migliore formulazione tecnica del testo nonchè per il coordinamento di esso con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, e con gli accordi internazionali.

Le modificazioni e le aggiunte di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

Art. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni ed aggiunte da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti indicati all'articolo precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di quattro milioni per ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

All'onere relativo all'esercizio 1954-55 sarà fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 267 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente « acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc. ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — MARTINO — VANONI — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA — MARTINELLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 novembre 1954, n. **1078.**

Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) riconosciuto con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107, è soppresso.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria sarà devoluto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, a quell'associazione o a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attività commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.

Art. 3.

Fino a quando non saranno entrate in vigore disposizioni intese a dare una organica disciplina legislativa alla materia della unificazione e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme di unificazione obbligatoria sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche:

1° su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con gli altri Ministri interessati per i settori di competenza del Ministero dell'industria e del commercio;

2° su proposta del Ministro competente di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con gli altri Ministri interessati, in ogni diverso caso.

Art. 4.

Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualità, alla diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonchè a favorire una pronta disponibilità dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — DE PIETRO — GAVA — TAVIANI — ROMITA — MEDICI — MATTARELLA — CASSIANI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 novembre 1954, n. **1079.**

Modifica alle tasse sui contratti di Borsa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto è portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.

Art. 2.

La tabella delle tasse sui contratti di Borsa annessa al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, è sostituita dalle tabelle allegate *A* e *B* alla presente legge.

Art. 3.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma delle tabelle allegate *A* e *B* alla presente legge saranno istituiti con decreto Presidenziale i valori bollati ulteriormente occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.

Art. 4.

Per i contratti di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, sarà corrisposta la tassa stabilita nella tabella *A* annessa alla presente legge per i contratti conclusi direttamente tra le parti o fra i banchieri ed i privati.

Art. 5.

Il Governo è delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo più semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributarie vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA *A*

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI

SPECIFICAZIONE DEI CONTRAENTI	SPECIE DEL CONTRATTO							ANNOTAZIONI
	Contratti a contanti. Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000	Contratti a termine la cui durata non ecceda			Contratti di riporto la cui durata non ecceda			
		45 giorni	90 giorni	135 giorni	45 giorni	90 giorni	135 giorni	
		Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000			Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000			
a) Conclusi direttamente fra i contraenti . . . . L.	8	20	40	60	15	30	45	Per i contratti a contanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la tassa è ridotta a metà.
b) Conclusi fra i banchieri ed i privati »	6	18	36	54	12	24	36	
c) Conclusi fra agenti di cambio »	1	2	4	6	2	4	6	
d) Conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 . . . . »	5	15	30	45	8	16	24	

TABELLA *B*

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE

SPECIFICAZIONE DEI CONTRAENTI	SPECIE DEL CONTRATTO															
	A contanti				A termine											
					di durata non eccedente i *60 giorni*				di durata non eccedente i *120 giorni*				di durata non eccedente i *180 giorni*			
	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni
a) Direttamente tra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale (agenti di Borsa)	20	40	60	120	60	120	180	300	120	240	360	600	180	360	540	900
b) Direttamente tra i contraenti ammessi a negoziare alle grida . .	40	80	120	240	120	240	360	600	240	480	720	1.200	360	720	1.080	1.800
c) Tramite o con l'intervento delle persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale o delle persone ammesse a negoziare alle grida	60	120	180	360	180	360	540	900	360	720	1.080	1.800	540	1.080	1.620	2.700

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1954, n. 1080.

Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire un'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sono soggetti all'imposta interna di fabbricazione nella misura di L. 16.000 per quintale di prodotto.

Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine per gli stessi prodotti importati dall'estero.

Art. 2.

Gli oli e i grassi vegetali concreti importati dall'estero sono avviati dalle Dogane di confine alle rispettive destinazioni col vincolo della bolletta di accompagnamento.

L'importatore deve presentare alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, la dichiarazione dell'uso al quale i prodotti di cui al precedente comma sono destinati.

Detti prodotti, ove non siano dall'importatore immediatamente posti in lavorazione ovvero siano ceduti a terzi, col vincolo della bolletta di accompagnamento, debbono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza, dal quale verranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dall'importatore per essere destinati all'uso dichiarato.

Art. 3.

Chiunque intende esercitare la produzione o la lavorazione degli oli e dei grassi vegetali concreti, nonchè degli oli vegetali liquidi di cui all'art. 1, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare l'attività.

La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero civico; la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento;

c) la qualità e la quantità delle materie prime da impiegare per la produzione degli oli e dei grassi vegetali concreti;

d) la qualità e la quantità degli oli e dei grassi vegetali concreti da ottenere;

e) la qualità e la quantità degli oli e dei grassi vegetali concreti da impiegare e la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti che si intendono ottenere;

f) la qualità e la quantità massima di oli e di grassi vegetali concreti che si intendono tenere in deposito;

g) il processo di lavorazione;

h) la potenzialità degli impianti di produzione;

i) i locali destinati ai magazzini vincolati alla Finanza per la custodia degli oli e dei grassi vegetali concreti.

Uguale denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da chi già esercita stabilimenti nei quali vengono prodotti o lavorati oli e grassi vegetali concreti nonchè oli vegetali liquidi di cui all'art. 1.

Art. 4.

Chiunque intende produrre oli e grassi vegetali concreti deve presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione.

Nella dichiarazione deve essere indicato:

a) il nominativo del fabbricante e di chi lo rappresenta;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

d) la qualità e la quantità delle materie prime da lavorare;

e) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti presentato a norma del precedente art. 3;

f) il processo di lavorazione;

g) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti da ottenere.

Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di cui al precedente comma, dovrà darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di effettuarle.

Terminata la lavorazione, il funzionario preposto alla vigilanza dello stabilimento appone i suggelli agli apparecchi.

Art. 5.

Gli oli e i grassi vegetali concreti, ove non siano immediatamente estratti dagli stabilimenti di produzione, col vincolo della bolletta di accompagnamento, dovranno essere custoditi in appositi magazzini vincolati alla Finanza, dai quali verranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante per essere destinati all'uso dichiarato.

Art. 6.

Gli importatori e i fabbricanti dei prodotti di cui al precedente articolo 2 sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:

a) nella parte del carico:

1) la qualità e la quantità degli oli e dei grassi vegetali concreti importati con l'indicazione della relativa bolletta di importazione;

2) la qualità e la quantità degli oli e grassi vegetali concreti ottenuti dal fabbricante;

b) nella parte dello scarico:

1) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) impiegati nell'uso dichiarato, nonchè la qualità e la quantità dei singoli prodotti ottenuti;

2) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti spediti a terzi, con l'indicazione degli estremi della bolletta di accompagnamento.

Analogo registro di carico e scarico deve essere tenuto da qualunque altro acquirente di oli e grassi vegetali concreti, diverso dall'importatore o dal fabbricante, per annotarvi le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma.

L'importatore ed il detentore dei prodotti di cui agli articoli 2 e 4 hanno l'obbligo di tenere le scritture che saranno loro indicate dall'Amministrazione finanziaria e nel modo da essa prescritte, come pure hanno l'obbligo di mettere a disposizione, per eventuali verifiche, le registrazioni tenute per l'esercizio della propria industria.

Art. 7.

Gli oli e i grassi vegetali concreti pervenuti agli stabilimenti d'impiego, ove non siano immediatamente denaturati, dovranno essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza dal quale saranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante per essere denaturati, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Qualora, invece, gli oli e i grassi vegetali concreti come sopra custoditi nel predetto magazzino vengano estratti per essere posti in lavorazione senza la preventiva denaturazione, il loro impiego dovrà avvenire sotto vigilanza continuativa della Finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 8.

Le sostanze denaturanti debbono essere proposte dalle ditte interessate e riconosciute idonee dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Art. 9.

Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti nei quali si producono o si lavorano oli e grassi vegetali concreti, i depositi fuori fabbrica di oli e di grassi vegetali concreti di produzione nazionale o importati dall'estero, nonchè i depositi fuori fabbrica e gli esercizi di minuta vendita di oli vegetali liquidi di cui all'art. 1.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli e bolli agli apparecchi ed impianti nonchè di ordinare a spese del fabbricante tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza.

Art. 10.

Le ditte che intendano produrre gli oli di cui al precedente art. 1 debbono munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione soggetta ad un diritto annuale stabilito nella misura di L. 15.000.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Art. 11.

Chiunque intende produrre gli oli vegetali liquidi di cui al precedente art. 1, deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) l'ubicazione della fabbrica;

c) il tempo continuativo distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

d) la qualità e la quantità degli oli e dei grassi vegetali concreti da lavorare;

e) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare, già descritti nello schema degli impianti presentato a norma dell'art. 3, nonchè gli eventuali prodotti chimici da impiegare;

f) il processo di lavorazione;

g) la qualità e la quantità dei prodotti che si vogliono ottenere.

Il fabbricante non può produrre oli vegetali liquidi di cui all'art. 1 in quantità superiore a quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

Terminata la lavorazione il funzionario preposto alla vigilanza dello stabilimento appone i suggelli agli apparecchi.

Art. 12.

Gli oli vegetali liquidi di cui all'art. 1, ove non siano subito estratti dalle fabbriche con pagamento dell'imposta di fabbricazione, debbono essere custoditi in appositi magazzini fiduciari assimilati a quelli doganali di proprietà privata.

Gli oli vegetali liquidi indicati al precedente comma non potranno essere estratti dai predetti magazzini se non previa esibizione da parte del fabbricante della quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta.

Gli oli vegetali liquidi suddetti destinati all'esportazione all'estero possono essere estratti sotto il vincolo della bolletta di cauzione.

Art. 13.

Le ditte che producono gli oli indicati all'art. 1 debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10 % dell'imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in deposito.

La cauzione sarà prestata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati all'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Chiunque omette di prestare nel termine di cui sopra la cauzione prevista dal presente articolo è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo dell'imposta sulla quale si sarebbe dovuto ragguagliare la cauzione.

Art. 14.

La produzione degli oli vegetali liquidi di cui all'articolo 1 in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi od olio di oliva, deve essere effettuata in tempi distinti oppure con impianti sistemati in locali separati.

Art. 15.

E' accordato lo sgravio dell'imposta sugli oli vegetali liquidi di cui all'art. 1 esistenti nelle fabbriche o nei magazzini fiduciari, se distrutti per cause di forza maggiore.

Art. 16.

La circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 in quantità superiore a 25 kg., è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione e deve, fra l'altro, riportare l'indicazione dell'uso al quale i prodotti stessi sono destinati.

La bolletta di legittimazione è prescritta per gli stessi prodotti destinati, in qualsiasi quantità, al deposito di cui al comma seguente.

Il deposito fuori fabbrica degli stessi prodotti per quantità superiore al quintale deve essere denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

Art. 17.

Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui all'art. 1 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti suddetti.

Chiunque trasporta gli oli e i grassi vegetali concreti senza la bolletta di accompagnamento o con bolletta irregolare è punito con l'ammenda da L. 300.000 ad un milione.

Art. 18.

Sui prodotti di cui all'art. 1 esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

L'abbuono dell'imposta viene accordato non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce.

Tale prova è costituita esclusivamente dalla speciale bolletta originale di esportazione munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

Il diritto all'abbuono si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione. In caso di abbuono indebitamente concesso, il termine entro il quale l'Amministrazione può provvedere al recupero del tributo è stabilito in cinque anni.

Art. 19.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

L'accertamento delle violazioni oltrechè agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche:

a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, contenente norme per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

Art. 20.

Gli addetti alla vigilanza, agli effetti dell'applicazione del presente decreto, hanno diritto di accedere liberamente nei locali in cui si producono, si lavorano, o comunque si detengono oli e grassi vegetali concreti od oli liquidi da essi ottenuti e di eseguire riscontri ed inventari, di esaminare i registri e i documenti prescritti dall'Amministrazione finanziaria, di prelevare campioni dei prodotti esistenti e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza, di agevolare le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

Art. 21.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 22.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non è valido se non è preceduto dal versamento delle somme richieste.

Art. 23.

Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

Art. 24.

Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

Art. 25.

Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto è punito, oltre che con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti e ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica o nei locali annessi od attigui, con la reclusione fino a due anni.

La multa non può essere in nessun caso inferiore ad un milione di lire.

E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali di fabbrica o in locali annessi od attigui di apparecchi o meccanismi di produzione e di materie prime, ovvero di prodotti semilavorati e finiti, prima della prescritta denuncia.

Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma

del presente articolo, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 26.

Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa.

La multa non può essere in nessun caso inferiore a L. 200.000. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza.

I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 27.

Chiunque prepara i prodotti di cui all'art. 1 in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro di cui all'art. 11 è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione, nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza.

Art. 28.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

Art. 29.

Chiunque omette di presentare la denuncia prescritta dall'art. 3 o la dichiarazione di cui all'art. 4 del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

Chi omette o presenta in ritardo o inesattamente la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 11 è punito con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa. La multa non potrà essere in nessun caso inferiore a lire trecentomila.

Art. 30.

Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione è punito a termine dell'art. 349 del Codice penale.

Art. 31.

Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denuncia di deposito di cui all'art. 16 è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti tenuti od introdotti in deposito.

Se nella verificazione del deposito si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, l'esercente è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi corrispondenti alle quantità eccedenti non legittimate.

Art. 32.

Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare entro i termini il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 10 del presente decreto è punito con l'ammenda da uno a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica.

Art. 33.

Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire trecentomila.

La stessa pena si applica per la violazione delle norme di attuazione del presente decreto.

Art. 34.

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno.

Art. 35.

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 e 33 per quanto concerne la misura delle pene della multa e della ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

Art. 36.

Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 37.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 38.

Chiunque detiene i prodotti di cui all'art. 1 in quantità superiore a duecento chilogrammi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso al quale i prodotti stessi sono destinati.

L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta che deve essere versata alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione.

Gli oli ed i grassi vegetali concreti che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano da chiunque detenuti a qualsiasi titolo e in qualsiasi luogo, anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, ed anche se viaggianti, in quantità superiore a cinque quintali, debbono essere denunciati entro dieci giorni dalla data suddetta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 39.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 38, o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti dallo stesso articolo.

Art. 40.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — MEDICI — VILLABRUNA — VANONI — DE PIETRO — GAVA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 47. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954.

Costituzione del Consiglio superiore degli Archivi di Stato per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99, relativo alla ricostituzione del Consiglio superiore degli Archivi di Stato;
Viste le designazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, nonchè dell'Accademia dei Lincei e della Giunta centrale degli studi storici;
D'intesa fra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione per quanto riguarda il vice presidente ed i componenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dell'art. 1 del decreto legislativo succitato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il Consiglio superiore degli Archivi di Stato per il triennio 1954-1956 è presieduto dal Ministro o, per sua delega o in caso di sua assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ed è così composto:

Casati on. sen. Alessandro, vice presidente;
Cessi on. prof. Roberto;
Sacco on. prof. Italo Maria;
Chabod prof. Federico;
De Carlo prof. Eugenio;
Panella prof. Antonio;
Calasso prof. Francesco;
Barbieri prof. Gino;
Rodolico prof. Nicolò, designato dall'Accademia nazionale dei Lincei;
Ghisalberti prof. Alberto Maria, designato dalla Giunta centrale degli studi storici;
Cataldi prof. Giuseppe, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ebner dott. Martino, rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
Moscati prof. Ruggero, rappresentante del Ministero degli affari esteri;
Cencetti prof. Giorgio, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale dell'Amministrazione civile;
il capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato.

Alle sedute interverrà, con voto consultivo, un funzionario degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 6°, scelto dal presidente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Lombardo Antonino, direttore di 1ª classe negli Archivi di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1954
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 52

(5600)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Costituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per il biennio 1954-1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367 e l'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;
Visto il proprio decreto 23 maggio 1952, con il quale è stato provveduto alla costituzione della predetta Giunta fino al 31 dicembre 1953;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 76, è costituita, per il biennio 1954-1955, come segue:

Presidente:

Aquila avv. Alberto, presidente del Tribunale di Aosta.

Membri effettivi:

Veglia dott. Giacomo, consigliere nella prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;
Maina avv. Carlo, intendente di finanza di Aosta;
Norat dott. Mario e Favre dott. Alessandro, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Membri supplenti:

Di Renzo dott. Saverio, giudice del Tribunale di Aosta, designato dal presidente del Tribunale di Aosta;

Mercadante dott. Vito, consigliere nella prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

Amabile dott. Giovanni, vice intendente di finanza, designato dall'intendente di finanza di Aosta;

Chanu avv. Aureliano e De Vita avv. Giovanni, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1954
Registro n. 98 Presidenza, foglio n. 237

(5599)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1954.

Sostituzione di un esperto nella Commissione per la liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 novembre 1949, n. 1064;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1952, n. 407687, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1952, con il quale viene costituita la Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace;

Vista la lettera n. 256637/P del 16 luglio 1954, con cui il Ministero del commercio con l'estero designa quale esperto della Commissione di cui sopra il dottor Italo Iannuccelli, consigliere, in sostituzione dell'ispettore generale comm. Attilio Salabelle, deceduto, al quale era stato precedentemente conferito il predetto incarico;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina di un nuovo esperto nella detta Commissione in sostituzione dell'ispettore generale comm. Attilio Salabelle;

Decreta:

Il dott. Italo Iannuccelli, consigliere, è nominato esperto nella Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava ai termini del Trattato di pace, in sostituzione dell'ispettore generale comm. Attilio Salabelle, deceduto, al quale era stato precedentemente conferito il predetto incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1954
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 204. — GRIMALDI

(5525)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1954.

Sostituzione di un membro della Commissione per il risarcimento della perdita dei beni italiani in Tunisia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1948, n. 1190, che stabilisce le norme di attuazione del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, concernente la nomina della Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia;

Visto il telespresso del Ministero degli affari esteri n. 11839 del 12 ottobre 1954, con il quale si designa a rappresentare detto Ministero, nella Commissione di cui all'art. 5 del su citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, il secondo segretario Ignazio Sanfelice in sostituzione del secondo segretario Vincenzo Gulli;

Decreta:

Il secondo segretario Ignazio Sanfelice è nominato membro della Commissione per il risarcimento della perdita dei beni italiani in Tunisia, in sostituzione del secondo segretario Vincenzo Gulli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1954
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 40. — GRIMALDI

(5550)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1954.

Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Anagni (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare 11 gennaio 1940, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Consorzio agrario cooperativo di Anagni, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede ad Anagni (Frosinone);

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 12 febbraio 1951, con il quale l'avv. Alfredo Truini è stato nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, liquidatore del predetto Consorzio;

Considerato che l'avv. Truini ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Guido Cenciarelli di Claudio è nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo di Anagni (Frosinone), ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Alfredo Truini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1954

Il Ministro: GAVA

(5549)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana, presentate dalla Società « Universale di assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Universale di assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società « Universale di assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tar. A-U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tar. C-U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tar. G-U, relativa all'assicurazione a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tar. G, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tar. H, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato;

Tar. K, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 11 novembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(5528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 23 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1954 (registro n. 21 Interno, foglio n. 214) è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Barletta (provincia di Bari) di un mutuo di L. 71.334.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5613)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1954, registro n. 21 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenze di un mutuo di L. 611.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5639)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Grama », con sede nel comune di Acquafredda (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 45313, in data 16 novembre 1954, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso Grama », con sede nel comune di Acquafredda (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 13 dicembre 1953.

(5485)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Amameta », con sede in comune di Edolo (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 55835 in data 16 novembre 1954, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di « Amameta », con sede in comune di Edolo (Brescia), secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati del 21 marzo 1954.

(5486)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Argentina in comune di Taggia (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 5 agosto 1954, n. 1274, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Argentina in comune di Taggia (Imperia) della superficie di mq. 2660, riportata nel catasto dello stesso Comune foglio XXXI, mappale 310, ed indicata nella planimetria in data 12 agosto 1952 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia che fa parte integrante del decreto stesso.

(5489)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1954, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla Società « Chipa cav. uff. Giuseppe » di Perugia, avverso gli atti di aggiudicazione dell'appalto delle imposte di consumo del comune di Muccia (Macerata), a favore del concorrente che aveva presentato l'offerta più vicina alla media delle offerte valide presentate nella licitazione.

(5488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 272

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	645 —
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,88	645 —
» Milano	624,88	644,50
» Napoli	624,80	645,10
» Palermo	—	—
» Roma	624,86	645 —
» Torino	624,90	642
» Trieste	624,86	—
» Venezia	624,90	644,30

Media dei titoli del 26 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,05
Id. 3,50 % 1902	62,50
Id. 5 % 1935	95,45
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	94 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,87
1 dollaro canadese	» 644,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,64

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di due componenti la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 26 maggio 1954, n. 340.3/8620, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Siena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dottor Saverio Carobene, trasferito ad altra sede, ed il veterinario condotto dott. Raul Baccani, deceduto, nella qualità di componenti della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Saverio Carobene e del veterinario condotto dott. Raul Baccani, sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1952, il veterinario provinciale dottor Guido Scandalibeni ed il veterinario condotto dott. Vannuccio Poggetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5578)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 21 marzo 1953, n. 340.2.50/8277, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953;

Vista la nota del Prefetto di Nuoro, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Efisio Conteddu, dimissionario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Efisio Conteddu è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953, il dott. Giuseppe Usai, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5579)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico igienista scolastico presso il comune di Cagliari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cagliari in data 10 marzo 1954, n. 28093, col quale è indetto pubblico concorso al posto di medico igienista scolastico presso il comune di Cagliari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico igienista scolatisco presso il comune di Cagliari è costituita come appresso:

Presidente:
Principalle dott. Senio, vice prefetto.

Componenti:
Duce dott. Aldo, medico provinciale;
Spanedda prof. Antonio, docente in igiene;
Puxeddu prof. Giuseppe, docente in patologia medica;
Nonis dott. Michele, ufficiale sanitario.

Segretario:
De Mari dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tre posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di meteorologia ed ecologia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 31, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 27 gennaio 1935, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione nei ruoli periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tre posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di meteorologia ed ecologia agraria, bandito con il decreto Ministeriale 27 ottobre 1953, citato nelle premesse.

Presidente:
Maltese dott. Vincenzo, direttore capo divisione (*A*-6°).

Membri:
Roncali dott. Giorgio, vice direttore (*A*-6°) dell'Ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria di Roma;
Onofri dott. Renato, capo sezione (*A*-7°).

Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Rocco Alfredo La Torre primo segretario contabile del Ministero.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi stabiliti dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1954
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 152 — PALADINI

(5568)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a diciotto posti di allievo marconista in prova nel Corpo del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1954, n. 27468, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1954 al registro n, 8 foglio n. 87, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti di allievo marconista in prova nel ruolo del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, n. 35525, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di fissare il diario delle prove scritte del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso pubblico a diciotto posti di allievo marconista in prova nel Corpo del genio civile, indetto con il decreto Ministeriale 1° febbraio 1954, n. 27468, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma al Cral del Ministero dei lavori pubblici, sito al Lungotevere del Perugino n. 3, nei giorni 24 e 25 novembre 1954, alle ore 8.

Roma, addì 20 novembre 1954

Il Ministro: ROMITA

(5571)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di disegnatore aggiunto in prova del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1953, n. 27468, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1954, al registro n. 1 foglio n. 238, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di disegnatore aggiunto in prova nel ruolo del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1954, n. 32102, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1954, registro n. 30, foglio n. 242, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di fissare il diario delle prove scritte del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso pubblico a quaranta posti di disegnatore aggiunto in prova del Corpo del genio civile, indetto con il decreto Ministeriale 9 dicembre 1953, n. 27468, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma al Palazzo degli Esami, sito in via Girolamo Induno, nei giorni 27, 29 e 30 novembre 1954, alle ore 8.

Roma, addì 19 novembre 1954

Il Ministro: ROMITA

(5572)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 27358 in data 23 agosto 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1951 e 1952, ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 14693;
Veduta la graduatoria generale degli idonei, approvata con decreto prefettizio n. 27358 del 23 agosto 1954;
Veduta la nota n. 39039 in data 2 novembre 1954, con la quale il comune di Ancona ha dichiarato rinunciatario ad ogni effetto il dott. Bambozzi Domenico al posto di medico condotto nella condotta di Paterno di detto Comune per avere il detto medico lasciato trascorrere i termini senza assumere servizio;
Ritenuto che il dott. Guideri Guido ha diritto alla nomina al posto della condotta di Paterno in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza della rinuncia dei candidati che lo precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Guideri Guido fu Agostino è assegnatario della condotta medica di Paterno di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e della Prefettura.

Ancona, addì 12 novembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

(5497)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 26673/3ª del 26 maggio scorso con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e dichiarati i vincitori del concorso suddetto;
Considerato che i medici Naldoni dott. Roberto, Menniti dott. Nicola ed Emmi dott. Antonio hanno rinunciato alla nomina della 2ª condotta medica di Verucchio;
Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria i predetti;
Visti gli articoli 23, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lando Corrado Landi è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della condotta medica di Verucchio.

Forlì, addì 12 novembre 1954

p. *Il prefetto*: CAPASSO

(5492)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Mugnai Bruna, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del consorzio di Casez-Sanzeno e Banco, ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471.III.a, l'ostetrica Marzari Rosalia ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e debitamente interpellata, ha dichiarato di accettarlo;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Marzari Rosalia in Marchiori fu Antonio è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del consorzio Casez-Sanzeno e Banco ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune capoconsorzio suindicato.

Trento, addì 16 novembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la signora Pedrai Bianca, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del consorzio di Daiano-Carano e Varena, ha rinunciato alla nomina;
Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, n. 21471.III.a, l'ostetrica Giordani Silvia in Bonetti ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettarlo;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Giordani Silvia in Bonetti di Paride è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del consorzio Daiano-Carano e Varena ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune capoconsorzio suindicato.

Trento, addì 16 novembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(5500)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.